

Comunicazione n. DIN/10019384 dell'8-3-2010

inviata alla sicav ...

Oggetto: Quesito in materia di obblighi informativi previsti dall'art. 22 del Regolamento Emittenti a carico degli OICR esteri armonizzati offerti in Italia

Si fa seguito alla nota acquisita al prot. ... del ..., con cui codesto Studio legale - in nome e per conto dell'OICR di diritto lussemburghese ..., offerto al pubblico in Italia - ha posto una questione interpretativa avente ad oggetto gli obblighi informativi previsti per gli OICR esteri armonizzati dall'art. 22 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 in tema di Emittenti (di seguito, in breve, "Regolamento Emittenti").

In particolare, codesto Studio chiede di sapere *"se, per effetto della disposizione di cui all'art. 22, comma 1, del Regolamento Emittenti la SICAV che si avvalga in Italia esclusivamente del proprio sito internet per la pubblicazione del NAV e degli avvisi di cui al comma 4 dell'art. 22 del Regolamento Emittenti sia in ogni caso obbligata – in virtù dell'art. 22, comma 1 - ad individuare almeno un quotidiano italiano nel quale pubblicare i diversi avvisi agli azionisti che, ai sensi della legge lussemburghese, del prospetto d'offerta o dello statuto, siano diffusi in Lussemburgo mediante pubblicazione su un quotidiano locale o se, diversamente, il medesimo obbligo possa intendersi assolto mediante pubblicazione di tali diversi avvisi esclusivamente sul sito internet della SICAV (applicandosi quindi estensivamente il comma 4 dell'art. 22 del Regolamento Emittenti) quale unico mezzo di diffusione al pubblico di documenti e informazioni"*.

Al fine di fornire riscontro al suesposto quesito, pare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 22, comma 1, del Regolamento Emittenti dispone che *"gli offerenti diffondono in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in tale stato previsti, salve le prescrizioni del comma 3"*. Tale previsione normativa è rimasta pressoché immutata anche a seguito delle modifiche che hanno interessato il Regolamento in discorso con la delibera n. 16840 del 19 marzo 2009, emanata in attuazione della c.d. Direttiva Prospetto (dir. 2003/71/CE), subendo solo una ricollocazione nel novellato articolato regolamentare (dall'originaria versione dell'art. 24-ter all'attuale art. 22).

In sede di recepimento a livello regolamentare della summenzionata Direttiva Prospetto si è inteso, invece, riformulare l'originario comma 3 del previgente art. 24-ter del Regolamento Emittenti, consentendo agli offerenti di pubblicare il NAV delle quote o azioni di OICR esteri armonizzati secondo modalità appropriate e idonee a garantire un'agevole consultabilità della fonte (attuale art. 22, comma 3 del Regolamento Emittenti) ed eliminando in tal modo l'obbligo di avvalersi di un quotidiano per tale pubblicazione, come sancito dalla originaria previsione normativa.

Medesimo regime di diffusione è stato esteso, dal novellato art. 22, comma 4 del Regolamento in parola, anche agli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione, che nel previgente impianto normativo erano assoggettati - al pari del NAV - all'obbligo di pubblicazione sui quotidiani in forza dell'abrogato art. 24-ter, comma 3.

Pertanto, il comma 1 del citato art. 22 detta la regola generale cui assoggettare la diffusione in Italia di tutti i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato d'origine, mentre le previsioni contenute nei successivi commi 3 e 4 configurano disposizioni di carattere eccezionale che, derogando alle statuizioni del comma 1, ne riducono lo spazio di applicazione consentendo agli

offerenti di prescegliere le modalità appropriate di diffusione con riferimento a talune categorie di informazioni e documenti espressamente individuate.

La natura eccezionale e derogatoria dei commi 3 e 4 dell'art. 22 implica che le fattispecie ivi prefigurate debbano intendersi di stretta interpretazione.

Tale connotazione, unita con l'assoluta chiarezza ed univocità del tenore letterale delle disposizioni che ci occupano, esclude in radice un'interpretazione estensiva delle stesse quale quella ipotizzata da codesto Studio legale. Interpretazione estensiva che, a ben vedere, se accolta determinerebbe una lettura del combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 22 non coerente con l'applicazione del criterio in base al quale la legge va interpretata secondo "il significato proprio delle parole", che prevale ove la lettera della norma - come nel caso in esame - non risulti ambigua¹.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che, nel caso di specie, laddove l'OICR estero sia tenuto a pubblicare su un quotidiano - ai sensi della legge lussemburghese, del prospetto d'offerta o dello statuto - documenti o informazioni diverse da quelle menzionate nei commi 3 e 4 dell'art 22 del Regolamento Emittenti, tali documenti o informazioni devono essere diffusi con le medesime modalità anche in Italia in forza di quanto prescritto dal comma 1 del medesimo art. 22.

CONSOB
Filippo Macaluso - Giuseppe D'Agostino

¹ La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, avuto modo di chiarire come l'intenzione del legislatore funga solo da criterio sussidiario atto ad ovviare all'equivocità della formulazione del testo da interpretare, ma non possa valere a disattendere la portata della norma qualora questa, sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato. (orientamento consolidato in punto di applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; cfr., *ex multis*, Cass. n. 1482 del 26 febbraio 1983 e n. 2454 del 7 aprile 1983).